



COMUNE di CANICATTI'  
Provincia di Agrigento

N. 111

dell'11 ottobre 2013

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

L'anno duemilaTREDICI addi UNDICI del mese di OTTOBRE nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica - in sessione ordinaria* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio - dr Domenico Licata, assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

Alle ore 20,00 chiamato l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.	CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.
DI BENEDETTO Fabio	X		COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero		X	GIARDINA Giovanni	X	
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita	X	
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino		X
SACHELI Agata		X	LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio		X	SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan	X		VILLAREALE Salvatore		X
NICOSIA Salvatore	X		ROSSANO Alessandro		X
TIRANNO Antonio	X		CANI Gioachino		X
DANIELE Diego	X		CANICATTI' Giuseppe	X	
GIARDINA Gioachino	X		BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe	X		BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino	X	
FRANGIAMONE Salvatore	X		SEMINATORE Manuela	X	
LA VALLE Salvatore	X		CACCIATO Antonio		X

PRESENTI Nro	22	ASSENTI Nro	08
--------------	----	-------------	----

Il Presidente accertata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e invita il consiglio a trattare il punto:

Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Indi propone di nominare scrutatori della seduta i consiglieri *Saieva, Comparato e Giardina Giovanni* che viene accolta all'unanimità con votazione palese, espressa per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dallo stesso.

*(Entrano in momenti diversi i consiglieri Villareale, Sachelì e Sardone - presenti n. 25)*

#### **Cons. Comparato**

Chiede alla Presidenza notizie se la nota letta nello scorso Consiglio sia stata protocollata il 07 agosto. Il Presidente risponde affermativamente e il cons. Comparato domanda perchè sia stata letta dopo due mesi.

#### **Presidente**

Chiarisce che la nota protocollata il 07 agosto è pervenuta in ritardo e di non averla portata in consiglio ritenendo si trattasse di una questione politica e non personale; **Comparato** ritiene opportuno che prima se ne parlasse col consigliere comunale. Ultimati i chiarimenti, comunica che la seduta scorsa è stata sospesa per consentire alla direzione di poter esprimere parere sugli emendamenti presentati.

#### **Consigliere Maira**

Segnala che sui punti a) b) c) e d) vi sia delle contraddizioni e chiede al dirigente di chiarire questo aspetto.

#### **Dr Meli - Dirigente**

Comunica che la differenza è connessa al fatto che le superfici siano meno pertinenti all'esercizio di un'attività commerciale. Infatti sono escluse dal tributo le aree delle civili abitazioni con balconi o terrazze etc. ad eccezione delle aree operative. Si intendono aree scoperte, dice il dirigente, sia per le superficie prive di edifici, di strutture edilizie, di spazi circoscritti che non costituiscono locali come tettoie, balconi, quindi ritiene non vi sia contraddizione ribadendo che per area scoperta si debba intendere tutto ciò che è citato sotto il punto b).

#### **Presidente del consiglio**

A questo punto procede, nel seguente ordine, con gli emendamenti presentati:

#### **EMENDAMENTO N.1 - allegato A).**

Proposto dal Consigliere Comparato e dal Consigliere Daniele.

#### **Cons. Comparato**

Dà lettura dell'emendamento - allegato A).

#### **Dssa Meli - Dirigenti**

Comunica che l'emendamento nei tre punti trova il parere tecnico e contabile favorevole - allegato A.1).

#### **Cons. Lo Giudice**

Comunica che il gruppo - lista Corbo - ha predisposto un emendamento simile a quello in discussione (si prevedevano tre rate), ma ritenendo migliorativo l'emendamento che prevede cinque rate e lo stesso ha riportato il parere favorevole, sia contabile che tecnico, preannunzia a nome del gruppo di votare favorevolmente e dichiara di ritirare il proprio l'emendamento. Inoltre, annuncia che il gruppo voterà favorevolmente tutti gli emendamenti che abbiano riportato parere favorevole.

#### **Consigliere Bordonaro**

Prop 25 di 25  
Sce/prov.

1

C.C. 8/10/2012  
C.C. 22/10/2013

V. @ C

CITTA' DI CANICATTI  
DIREZIONE I  
AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE  
- 8 OTT. 2013  
POSTA IN ENTRATA  
PROT. N° 82543 e.p.c.

Al Sig. Presidente del consiglio  
Prof. Domenico Licata



Al Sig. Sindaco  
Rag. Vincenzo Corbo

del Comune di Canicatti'

ALL. 1A4

### Emendamenti modificativi e aggiuntivi

**Oggetto :** Proposta di emendamento su Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

**Consiglieri comunali Proponenti : Alessio Comparato e Diego Daniele**

**Premesso che**

il succitato regolamento che regola e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, così come previsto dall'articolo 14 del D.L. 6/12/2011, n° 201 (il così famoso salva Italia) e' in parte non condiviso dagli scriventi consiglieri comunali, per la scelta fatta dal legislatore di inserire nel tributo anche altri servizi e soprattutto per il fatto che l'applicazione di tale tributo peserà sulle famiglie più numerose.

Detto cioè i sottoscritti consiglieri comunali Alessio Comparato e Diego Daniele in seguito alla proposta di deliberazione per il consiglio comunale prot. 39059 del 12/09/2013, nelle prerogative ad essi spettanti e per le ragioni in premessa indicate

Chiedono al Presidente del Consiglio, di attivare le procedure regolamentari per porre all'attenzione del Consiglio comunale le seguenti proposte di emendamento

- 1) emendamento modificativo  
art. 27 lettera a)  
verrà così modificata  
a) riduzione tariffaria del 25 per cento, per le famiglie composte da 5 componenti
  
- 2) emendamento aggiuntivo  
all'articolo 27  
verrà aggiunto un ulteriore comma con la lettera d :

**d) Riduzione tariffaria del 35 per cento, per le famiglie composte da 6 o piu' componenti**

**3) emendamento modificativo dell'art. 43: Modificare l'art. 43 come segue:**  
"Per l'anno 2013 le somme dovute per il tributo sono suddivise in 5 rate con scadenza:

1. dicembre 2013, comprensiva della maggiorazione statale dello 0,30 Euro per mq;
2. gennaio - febbraio - marzo - aprile 2014."

I suddetti emendamenti hanno l'obiettivo di attenzionare le famiglie piu' numerose che avranno in questo modo una maggiore agevolazione.


**Canicatti**

**Firma**

**07/10/2013**

Alessio Comparato

Diego Daniele

Handwritten signatures of Alessio Comparato and Diego Daniele. The signature of Alessio Comparato is written above the signature of Diego Daniele.

**EMENDAMENTO N.1 PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMPARATO ALESSIO E DIEGO DANIELE**

ALL. "A" 1

**Punto 1) Art.27 lett a) verrà così modificata**

a)– riduzione tariffaria del 25% per le famiglie composte da cinque componenti

Si esprime parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE**

**.Punto 2) All'art.27 lett.d) verrà aggiunto un ulteriore comma**

d) Riduzione tariffaria del 35%, per le famiglie composte da 6 o più componenti

Si esprime parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE**

**Punto 3) Emendamento modificativo dell'art. 43 come segue:**

“ Per l'anno 2013 le somme dovute per il tributo sono suddivise in 5 rate con scadenza:


1. dicembre 2013, comprensiva della maggiorazione statale dello 0.30 euro per mq
2. 2. gennaio- febbraio- marzo- aprile 2014

Si esprime parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE**

**Canicattì 10.10.2013**

**Il dirigente della direzione finanziaria**

**D.ssa Cimeli**



Comune di Canicattì  
Provincia di Agrigento

ALL. A2a

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere su proposta di emendamento n.1 al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) presentato dai Consiglieri Comunali Alessio Comparato e Diego Daniele in data 08.10.2013.

Esaminato l'emendamento sopra citato;

Visto l'art.14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22.12.2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la proposta di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Preso atto che con detto emendamento si propone di modificare la proposta del Regolamento Tares:

1. All'art. 27 lett. a) con la riduzione tariffaria del 25% per le famiglie composte da cinque componenti;
2. All'art. 27, aggiungendo un ulteriore comma con la lettera d), "riduzione tariffaria del 35% per le famiglie composte da 6 e più componenti";
3. All'art.43 rimodulando le scadenze per l'anno 2013 relativamente alle somme dovute per il tributo suddividendole in 5 rate;


Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in data 10.10.2013;

**ESPRIME**

Parere favorevole sull'emendamento de quo.

Canicattì, 10 ottobre 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

S. Lofino  
D. P. B.  


Emendamento art. 27 del regolamento TARES

Modificare il punto c) con l'aggiunta  
di esentare a tutte le associazioni di categoria  
riconosciute a livello nazionale e che  
esercitano nel territorio di Coniochi.

I consiglieri della lista CORBO

ALL. B<sup>1</sup>

Luca Sforza

Concetta Lopez

Giulio Giombini

Luca Sforza

Mauro Jolente

Stefano Jolente

Nella

Nella

Stefano

Bob Moresco Rinaldo

Ugo

Marco Sca

C.C. 8/10/2013  
C.C. 11/10/2013

3

Art. 27 comma c da modificare  
nel seguente modo;

Esenzione per l'abitazione in vita del  
Giudice Rossio Livatino relativamente alle  
superficie destinate ad attività culturali e  
ricreative, previo accordo Formale tra  
le associazioni e la proprietario dell'immobile,  
ed inoltre l'esenzione verrà estesa a  
tutte le associazioni volontarie riconosciute  
a livello nazionale che operano sul  
territorio di cui è.

CONSIGLIERI

L. G. R.

Grillo Gualtiero

Storace

Luca Belli

Volpe

Costa

Bello Maccasamba

Giuseppe Sorbuto

Alessandro

Alto S. S.

PARERE CONTRARIO  
FANEBRICE

UP

APPROVATO  
RES 27 S. 23.

**EMENDAMENTO N2 PRESENTATO DALLA LISTA "CORBO"**

**Art.23 – modificare il punto 3 dell'art.23 al comma 2 cambiare**

**" per ogni 150 Kg di rifiuti differenziati conferiti" con " per ogni 100Kg. di rifiuti differenziati conferiti".**

Si esprime parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE**

ALL. B14

**EMENDAMENTO N3 PRESENTATO DALLA LISTA "CORBO"**

**Emendamento art.27 del regolamento taes**

**Modificare il punto c) con l'aggiunta di esentare a tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale e che esercitano nel territorio di Canicattì**

Si esprime parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE**

**EMENDAMENTO N.4 PRESENTATO DALLA LISTA "CORBO"**

**Emendamento all'art.43: Modificare l'art. 43 come segue:**

- 1) per l'anno 2013 le somme dovute per il tributo sono suddivise in 4 rate con le seguenti scadenze:
  - a) 1° rata entro il 15 dicembre .2013
  - b) 2° rata entro il mese di gennaio 2104
  - c) 3° rata entro il mese di febbraio 2014
  - d) 4° rata entro il mese di marzo 2014
- 2) La rata scadente il 15.dicembre 2013 comprende la maggiorazione statale dello 0.30 € per mq.


Si esprime parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE**

Si rileva che il suddetto emendamento diventa improcedibile se viene votato favorevolmente l'emendamento n.1 punto 2) presentato consiglieri Comparato Alessio e Diego Daniele

**Canicattì 10.10.2013**

**Il dirigente della direzione finanziaria**

**D.ssa C.Meli**



**Comune di Canicattì**  
**Provincia di Agrigento**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

**Parere su proposta di emendamento n.3 al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) presentato dai Consiglieri Comunali della "Lista Corbo" in data 08.10.2013.**

ALL. B2

**Esaminato l'emendamento sopra citato;**

**Visto l'art.14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22.12.2011;**

**Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;**

**Vista la proposta di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);**

**Preso atto che con detto emendamento si propone di modificare la proposta del Regolamento Tares:**

1. Al punto "c" dell'art. 27;

**Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in data 10.10.2013;**

**ESPRIME**

**Parere favorevole sull'emendamento de quo.**

Canicattì, 10 ottobre 2013

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

*S. Proficace*  
*D. P. B. B.*  




**EMENDAMENTO N.5 PRESENTATO DA CONSIGLIERI VARI**

ALL. "C1"

**Punto n 1) "Art 26"**

Sostituzione ( nella misura del 40% ) con le parole ( nella misura del 20%) mantenendo la quota del 40% per le famiglie residenti

Si esprime parere tecnico e contabile **CONTRARIO** per la seguente motivazione:

- il parametro di riferimento per la concessione della riduzione è la distanza dai punti di raccolta e non la residenza ed opera sia per le utenze domestiche e non domestiche

**Punton 2) " Art.23"**

Sostituzione ( del 10% per ogni 150 Kg di rifiuti differenziati conferiti , la riduzione massima non può superare il 30%) con ( del 10% per ogni 50Kg di rifiuti differenziati conferiti. La riduzione massima applicabile non potrà superare il 50%)

Si esprime parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE**

Si rileva che il suddetto emendamento diventa improcedibile se viene votato favorevolmente l'emendamento n.2 presentato dalla lista Corbo

**Punto 3) Art.37**

La dicitura " entro centottanta giorni viene sostituita " entro novanta giorni"

Si esprime parere tecnico e contabile **CONTRARIO** per la seguente motivazione:

non rientra nei limiti della potestà regolamentare l'individuazione dei tempi di rimborso Il termine di 90 giorni era previsto dall'art.21, comma 2 del D.Lgs.546/92 ed è stato rideterminato in 180 giorni dal comma 164 ,art.1 legge 296/2006

**Canicattì 10.10.2013**

**Il dirigente della direzione finanziaria**

**D.ssa C.Meli**



Comune di Canicattì  
Provincia di Agrigento

Acc. n. C24

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere su proposta di emendamento n.5 al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) presentato da vari Consiglieri Comunali in data 08.10.2013.

Esaminato l'emendamento sopra citato;

Visto l'art.14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22.12.2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la proposta di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Preso atto che con detto emendamento si propone di modificare la proposta del Regolamento Tares:

1. Al punto 1 dell'art. 26 per la riduzione della Tares fuori dal perimetro urbano;
2. Al punto 3 dell'art. 23 per la riduzione della Tares sul conferimento dei rifiuti differenziati;
3. Al punto 1 dell'art.37 per i termini di rimborso per somme non dovute;

Visto, in merito al punto 1 di cui sopra, il parere tecnico e contabile **CONTRARIO** espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in data 10.10.2013, stante che il parametro di riferimento per la concessione della riduzione è la distanza dai punti di raccolta e non la residenza ed opera sia per le utenze domestiche e non domestiche

**ESPRIME**

Parere non favorevole sull'emendamento di cui al punto 1.

Visto, in merito al punto 2 di cui sopra, il parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE** espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in data 10.10.2013

**ESPRIME**



Parere favorevole sull'emendamento di cui al punto 2, rilevando che il suddetto emendamento diventa improcedibile se viene votato favorevolmente l'emendamento n.2 presentato dai consiglieri della "Lista Corbo".

Visto, in merito al punto 3 di cui sopra, il parere tecnico e contabile **CONTRARIO** espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in data 10.10.2013, stante che l'individuazione dei termini di rimborso per le somme non dovute non rientrano nei limiti della potestà regolamentare. Il termine di 90 giorni era previsto dall'art.21, comma 2 del D.Lgs.546/92 ed è stato rideterminato in 180 giorni dall' art.1, comma 164, della legge n. 296/2006

**ESPRIME**

Parere non favorevole sull'emendamento di cui al punto 3.

Canicattì, 10 ottobre 2013

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

G. Lofino  
A. Forte Ben



C.C. 8/10/2013  
C.C. 22/10/2013

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Prof. Domenico LICATA

Sede

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), di cui alla "Proposta di deliberazione consiliare del 05/09/2013", giusto prot. gen. n°39059 del 12/09/2013.  
- Presentazione "Emendamenti" al "Regolamento".

La sottoscritta Giuseppa BORDONARO, Consigliere Comunale, nella qualità di Capogruppo di "Canicattì Città Nostra",

Aut. D.

premesse che:

- il "Regolamento" di cui oggetto, istituisce e disciplina il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione;
- l'applicazione del suddetto "Regolamento" comporterà un consistente onere economico a totale carico del Cittadino-Utente che si trova già, purtroppo, in gravi e/o disagiate situazioni economiche, sicuramente non attribuibili allo stesso;
- la responsabile piena consapevolezza dell'attuale grave crisi, ha come immediata conseguenza, l'obbligatoria iniziativa del Consigliere Comunale, tendente, nei limiti di quanto imposto dal Legislatore nazionale, a cercare di intraprendere iniziative finalizzate a rendere più equa possibile l'applicazione del suddetto "Regolamento";
- poiché l'approvazione del "Regolamento" in argomento è di competenza del C. C., ne scaturisce l'obbligatorio esercizio del diritto-dovere di proporre modifiche, quale assoluta ed esclusiva prerogativa spettante a ciascun Consigliere Comunale;

per quanto sopra rappresentato, con la presente e nella qualità sopra specificata, chiede al Presidente del C.C., di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale le seguenti proposte di emendamenti al "Regolamento" di che trattasi:

- Emendamento n.1 = al 2° comma dell'art. 17 sostituire le parole "la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa" con le parole "la persona assente, per motivi di lavoro e/o di studio, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, nel caso in cui risieda o abbia la dimora in altri comuni della Sicilia, distanti almeno 70 km, nonché in tutte il resto del territorio italiano ovvero all'estero".

- Emendamento n.2 = alla lettera c) del 1° comma dell'art. 23 sostituire le parole "all'estero" con le parole "in altri comuni della Sicilia, distanti almeno 70 km, nonché in tutte il resto del territorio italiano ovvero all'estero".

RIFORBULCRO  
Giuseppa Bordonaro

- Emendamento n.3 = dopo il 2° comma dell'art. 26 aggiungere i seguenti :

- "2-bis. la metodologia di accertamento dei periodi specificati con il precedente 2° comma (-periodo di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; -periodo di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento; -periodo di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi);, deve avere luogo tenendo assolutamente conto del principio della imparzialità e della trasparenza.";

- "2-ter. per quanto riguarda i conseguenziali adempimenti scaturenti da quanto previsto e prescritto dal presente articolo, l'Ufficio comunale preposto alla riscossione del tributo, ne effettua il calcolo avvalendosi del preliminare parere obbligatorio ma non vincolante, espresso appositamente ed a cadenza semestrale, dal "Gruppo di lavoro" di cui al successivo comma, al fine di pervenire all'effettivo rimborso o conguaglio sul tributo annuale dovuto dal Cittadino-Utente.";

- "2-quater. il "Gruppo di lavoro" di cui al precedente comma, è costituito da tre (n°3) componenti (-il Dirigente dei "Servizi finanziari e del Tributi", che lo presiede; -un rappresentante del Cittadino-Utente; -il Presidente della 1ª Commissione Consiliare "Politiche finanziarie e programmazione"), opera in stretta collaborazione con l'Ufficio comunale preposto alla riscossione, avvalendosi del Responsabile dell'Ufficio medesimo quale Segretario del succitato "Gruppo di lavoro".

- Emendamento n.4 = al 1° comma dell'art. 43 sostituire le parole da "suddivise ....a febbraio 2014." con le parole "suddivise in 4 rate bimestrali, di pari importo, corrispondenza dicembre 2013 la 1ª, febbraio 2014 la 2ª, aprile 2014 la 3ª e giugno 2014 la 4ª.";

- Emendamento n.5 = al 2° comma dell'art. 43 sostituire le parole "novembre 2013" con le parole "dicembre 2013".

I sopra meglio specificati emendamenti, vengono sottoposti all'esame del Consiglio Comunale al solo ed unico fine di rendere più concreto possibile il sacrosanto principio che riconosce a ciascun cittadino/utente il diritto-dovere di contribuire alla spesa pubblica anche con particolare riferimento alla erogazione dei servizi, consentendo, contestualmente, all'Ente di programmare realmente e non virtualmente, la riscossione del Tributo Comunale in oggetto.

Si ritiene doveroso evidenziare che per raggiungere tale obiettivo, è indispensabile tenere in debita considerazione l'effettiva qualità dei servizi, applicando, nel contempo, il doveroso criterio della capacità contributiva facente capo a ciascun Cittadino-Utente.

Si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.

Canicatti lì 08/10/2013

Il Capogruppo Consiliare proponente  
Giuseppe BORDONARO

Art. 17 comma 2 sono così elencato:

"Sono considerati <sup>presenti</sup> nel nucleo familiare  
anche i membri temporaneamente  
domiciliati altrove. Nel caso di servizio  
di volontariato o attività lavorativa  
prestata all'estero e nel caso di  
degenza o ricoveri presso case di  
cura o di riposo, comunità di recupero,  
centri socio-educativi, istituti  
penitenziari per un periodo non  
inferiore all'anno, altresì per motivi  
di studio o lavoro nel caso in cui  
risiede o abbia dimora in altri  
comuni della Sicilia e stanti al  
70 km nonché in tutto il resto del  
territorio, la persona assente non  
viene considerata ai fini della  
determinazione della tariffa, a  
condizione che l'assenza sia  
adeguatamente documentata"

Si esprime per l'anno  
contabile finanzia "A"  
NO

Paola Zappalà

**EMENDAMENTO N.6 GRUPPO CONSILIARE INDIPENDENTE CANICATTI "CITTA' NOSTRA"**

**Punto 1- al 2° comma dell'art.1 dell'art.17 sostituire le parole**

"La persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa" con le parole.

"la persona assente, per motivi di lavoro e/ o di studio, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, nel caso in cui risieda o abbia la dimora in altri comuni della Sicilia, distanti almeno 70 Km, nonché in tutto il resto del territorio italiano ovvero all'estero"

Si esprime parere tecnico e contabile **CONTRARIO** per la seguente motivazione:

la sostituzione renderebbe incerta l'applicazione dell'intero comma

ALL. D14

**Punto 2 alla lett.c) del 1° comma dell'art.23 sostituire le parole**

"all'estero" con le parole "in altri comuni della Sicilia, distanti almeno 70 Km, nonché in tutto il resto del territorio italiano ovvero all'estero".

Si esprime parere tecnico e contabile **CONTRARIO** per la seguente motivazione:

trattasi di riduzione tariffaria prevista per legge dal c.16 dell'art.14 del D.201/2011 e rientra nella potestà regolamentare il solo potere di determinare la riduzione nel limite del 30%.

**Punto 3 dopo il secondo comma dell'art.26 aggiungere i seguenti:**

2 - bis, la metodologia di accertamento dei periodi specificati con il precedente 2° comma deve avere luogo tenendo assolutamente conto del principio della imparzialità e della trasparenza

2 - ter per quanto riguarda i consequenziali adempimenti scaturenti da quanto previsto e prescritto dal presente articolo, l'ufficio comunale preposto alla riscossione del tributo, ne effettua il calcolo avvalendosi del preliminare parere, obbligatorio ma non vincolante, espresso appositamente ed a cadenza semestrale, dal "Gruppo di lavoro" di cui al successivo comma al fine di pervenire all'effettivo rimborso o conguaglio sul tributo annuale dovuto dal cittadino-utente;

2 - quater, "Il gruppo di lavoro" di cui al precedente comma, è costituito da tre (n.3) componenti opera in diretta collaborazione con l'ufficio comunale preposto alla riscossione, avvalendosi del responsabile dell'ufficio medesimo quale segretario del succitato "Gruppo di lavoro".

Si esprime parere tecnico e contabile **CONTRARIO** per la seguente motivazione:

la riduzione prevista dal c.2 dell'art.26 è applicata in modo imparziale e irasparente, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**Punto 4 – al 1° comma dell'art.43 sostituire**

Le parole da “ suddivise ...a febbraio 2014” con le parole “ suddivise in 4 rate trimestrali, di pari importo, con scadenza Dicembre 2013 la 1^, febbraio 2014 la 2^, aprile 2014 la 3^ e giugno la 4^

Si esprime parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE**

**Punto 5 al 2^ comma dell'art.43 sostituire**

Le parole “Novembre 2013” con le parole “ Dicembre 2013”


Si esprime parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE**

Si rileva che il suddetto emendamento diventa improcedibile se viene votato favorevolmente l'emendamento n.1 punto 2) presentato consiglieri Comparato Alessio e Diego Daniele e l'emendamento n.4 presentato dalla lista Corbo.

Canicatti 10.10.2013

Il dirigente della direzione finanziaria

Assa C. Melli



**Comune di Canicattì**  
**Provincia di Agrigento**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Parere su proposta di emendamento n.6 al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) presentato dal gruppo consiliare indipendente "Canicattì Città Nostra" in data 08.10.2013.

ALL. n° 221

Esaminato l'emendamento sopra citato;

Visto l'art.14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22.12.2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la proposta di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Preso atto che con detto emendamento si propone di modificare la proposta del Regolamento Tares:

1. Al comma 2 dell'art. 17 per la riduzione della Tares per gli occupanti le utenze domestiche;
2. Alla lettera "c" del comma 1 dell'art. 23 per le condizioni della riduzione della Tares per le utenze domestiche;
3. Al comma 2 dell'art.26 relativo alle riduzioni della Tares per inferiori livelli di prestazione del servizio;
4. Al comma 1 dell'art. 43 rimodulando le scadenze per l'anno 2013 relativamente alle somme dovute per il tributo;
5. Al comma 2 dell'art.43 rimodulando la prima scadenza per l'anno 2013 relativamente alle somme dovute per il tributo, da novembre 2013 a dicembre 2013;

Visto, in merito al punto 1 di cui sopra, il parere tecnico e contabile **CONTRARIO** espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in data 10.10.2013, stante che la sostituzione renderebbe incerta l'applicazione dell'intero comma

**ESPRIME**

Parere non favorevole sull'emendamento di cui al punto 1.

Visto, in merito al punto 2 di cui sopra, il parere tecnico e contabile **CONTRARIO** espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in data 10.10.2013, stante che la riduzione tariffaria è prevista per legge dell'art.14, comma 16, del D.L. n. 201/2011 e quindi rientra nella potestà regolamentare dell'Ente il solo potere di determinare la riduzione nel limite del 30%.

**ESPRIME**

Parere non favorevole sull'emendamento di cui al punto 2.

Visto, in merito al punto 3 di cui sopra, il parere tecnico e contabile **CONTRARIO** espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in data 10.10.2013, stante che la riduzione è prevista dall'art.26, comma 2, del D.L. n. 201/2011 per tutti i cittadini- utenti in modo imparziale e trasparente nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**ESPRIME**

Parere non favorevole sull'emendamento di cui al punto 3.

Visto, in merito al punto 4 di cui sopra, il parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE** espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in data 10.10.2013

**ESPRIME**

Parere favorevole sull'emendamento di cui al punto 4.

Visto, in merito al punto 5 di cui sopra, il parere tecnico e contabile **FAVOREVOLE** espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in data 10.10.2013

**ESPRIME**

Parere favorevole sull'emendamento di cui al punto 5.

Si rileva per i punti n.4 e n.5 che, i suddetti emendamenti, diventano improcedibili se viene votato favorevolmente l'emendamento n.1 punto 2) presentato dai consiglieri Comparato Alessio e Diego Daniele o viene votato favorevolmente l'emendamento n.4 punto 1) presentato dai Consiglieri Comunali della "Lista Corbo".

Canicattì, 10 ottobre 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

*S. G. F. U. S.*  
*Oslo Fete Ben*  
*[Signature]*



CITTÀ DI CANICATTÌ  
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per  
l'applicazione del tributo comunale  
sui rifiuti e sui servizi (Tares) -  
Approvazione

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II

ALL. N. 1

VISTO l'art.42 del D. Lgs. n. 267/00;

VISTO l'art.52 del D. Lgs.446/1997 avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

VISTO l'art. 53 , comma 16, della legge 23 dicembre 2001, n.448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e smi;

VISTO l'art.8 del D.L.102 /2013, che al comma 1 dispone il differimento al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il vigente Regolamento Comunale che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

VISTO dell'art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., che dispone al comma 1 " A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni";

VISTO il comma 46, primo periodo dell'art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 in forza del quale: " a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale";

VISTO le disposizioni contenute nell'art.10 del D.L.35/2013, con riguardo al tributo comunale sui rifiuti servizi, in parziale modifica delle norme contenute nel D.L.201/2011;

VISTO il D.L. 212/2000 concernente le "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";

VISTO il vigente Statuto Comunale;



CITTÀ DI CANICATTÌ  
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per  
l'applicazione del tributo comunale  
sui rifiuti e sui servizi (Tares) -  
Approvazione

PROPONE

1. di approvare il Regolamento Comunale che disciplina il nuovo tributo comunale sui rifiuti di cui all'art. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune e che sub A) fa parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di trasmettere il presente atto al Collegio dei revisori dei Conti per il parere previsto dal D.L.174/2000;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del relativo regolamento, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Federalismo fiscale;
4. di disporre altresì la pubblicazione del regolamento sulla apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

L'ASSESSORE ALLE FINANZE  
Dott.ssa Patrizia Bennici

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II  
Dott.ssa Carmela Meli

05-09-2013

Parere di regolarità tecnica e contabile: Favorevole  
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II  
Dott.ssa Carmela Meli

# COMUNE DI CANICATTI'

Provincia di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere su proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - approvazione".

Vista la proposta di deliberazione in oggetto completa dei suoi allegati;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi del T.U.E.L. e del Regolamento di contabilità vigente, da parte del Dirigente della II Direzione;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto l'art. 14 del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011 come modificato dall' art. 1, comma 387, della L. n.228/2012;

Esaminata la bozza di regolamento predisposta per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) n. 7 del T.U.E.L. modificato dal D.L. nr. 174/2012, in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

16 SET. 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*G. Lepore*



*Dylo Patti Bener*

C - C .



CITTA' DI CANICATTI  
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)

\*\*\*\*\*  
C.so Umberto I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL  
CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 39059 del 12 settembre 2013  
ALLEGATI N.

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  
(TARES) - APPROVAZIONE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In allegato e per l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio si trasmette la proposta di cui in oggetto.

RIFERIMENTO NORMATIVO SULLA COMPETENZA DELL'ORGANO :  
DLGS. 267/2000

INTERVENTO DI ALTRI ORGANI:  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 23 L. N. 289/02)  
 SI  
 NO

DIRIGENTE: DR MELI CARMELA \_\_\_\_\_

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MELI CARMELA \_\_\_\_\_

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE RESO IN DATA : 04.09.2013  
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO : 04.08.2013

ALLEGATI ALLA PROPOSTA:  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NOTA PROT. N. \_\_\_\_\_  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SENTENZA TRIBUNALE DI AGRIGENTO N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PARERE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROT. N. \_\_\_\_\_

NECESSITA' DI IMMEDIATA ESECUZIONE  
 SI  
 NO

TRASMISSIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IN DATA \_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE

COMUNE DI CANICATTI'  
(Provincia di Agrigento)

C.C. 8/ott/2013



C.C. 11/ott/2013



REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO COMUNALE  
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  
(TARES)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

### TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

### TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

### TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 29. Presupposto della maggiorazione

### TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 30. Obbligo di dichiarazione
- Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32. Poteri del Comune

- Art. 33. Accertamento
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Riscossione
- Art. 36. Interessi
- Art. 37. Rimborsi
- Art. 38. Somme di modesto ammontare
- Art. 39. Contenzioso

#### **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 41. Clausola di adeguamento
- Art. 42. Disposizioni transitorie
- Art. 43. Disposizioni per l'anno 2013

#### **ALLEGATI**

ALLEGATO A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

ALLEGATO B: Categorie di utenze non domestiche



# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Art. 2

### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;



- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

### *Art. 3*

#### *RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI*

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A, del presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

### *Art. 4*

#### *SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI*

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### *Art. 5*

#### *SOGGETTO ATTIVO*

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

#### *Art. 6*

#### *PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO*

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;



b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dall'invio di comunicazioni equipollenti (DIA o SCIA). Magazzini e locali di deposito sono soggetti al pagamento della Tares, anche se non sono allacciati alle reti elettriche, idriche e gas.

#### *Art. 7*

##### *SOGGETTI PASSIVI*

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare (trattasi di locazione o comodato), il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### *Art. 8*


##### *ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI*

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione che risultano congiuntamente prive di mobili e suppellettili e altresì sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;



- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### *Art. 9*

##### *ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO*

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### *Art. 10*

##### *ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO*

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, individuate nelle categorie dell'allegato B del presente regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

 8

Categoria	Attività	% di abbattimento
11	Studi Sanitari, Laboratori Analisi	20%
18	Negozi di pulitura a secco, Falegnamerie, Legatorie	40%
19	Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto e similari	40%;
21	Attività artigianali di produzione specifiche	40%;

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### *Art. 11*

#### *SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI*

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Restano ferme le esclusioni previste per le superfici non produttive di rifiuti, come quelle destinate a transito, autolavaggio e le aree intercluse.

## TITOLO III – TARIFFE

### Art. 12.

#### *COSTO DI GESTIONE*

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto gestore almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione ed approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### Art. 13

#### *DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA*

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

### Art. 14

#### *ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA*

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.



2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'articolo 14, comma 18, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 4, comma 2 del DPR n. 158/99.

#### *Art. 15*

##### *PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO*

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### *Art. 16*

##### *TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE*

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (ossia i parametri Ka e Kb) sono determinati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.



## Art. 17


### OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.  
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenziali ad abitazione si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

## Art. 18

### TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (ossia i parametri Kc e Kd) sono determinati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

#### *Art. 19*

##### *CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE*

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### *Art. 20*

##### *SCUOLE STATALI*

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### *Art. 21*

##### *TRIBUTO GIORNALIERO*

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

#### *Art. 22*

#### *TRIBUTO PROVINCIALE*

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

### TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

#### *Art. 23*

#### *RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE*

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: **riduzione del 30%**;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30 %**;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 30 %**;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Riduzioni alle utenze domestiche per la **raccolta differenziata** mediante il conferimento presso **le stazioni ecologiche o centri di raccolta**:

Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti differenziati presso la stazione ecologica sita in Largo Aosta o presso altri centri di raccolta da istituirsi nel territorio di Canicatti, potranno usufruire di una riduzione della tariffa, del 10% per ogni 150 Kg di rifiuti differenziati conferiti.

La riduzione massima applicabile non potrà superare il 30%, e sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, previa presentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, della documentazione attestante la quantità di rifiuti differenziati conferiti.

#### *Art. 24*

##### *RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE*

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

#### *Art. 25*

##### *RIDUZIONI PER IL RECUPERO*

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non può essere superiore al 20% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al recupero per il 10 % del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### *Art. 26*

##### *RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO*

1. Il tributo è dovuto nella misura del 40% per le utenze poste "fuori dal perimetro urbano".

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### *Art. 27*

#### *AGEVOLAZIONI*

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) Riduzione tariffaria del **20 per cento**, per le famiglie composte da 5 o più componenti;
  - b) Riduzione tariffaria del **30 per cento** per i locali e le aree utilizzati esclusivamente da Onlus, iscritte nel Registro Generale Regionale;
  - c) Esenzione per l'abitazione in vita del **Giudice Rosario Livatino** relativamente alla superficie destinata ad attività culturali e ricreative.

#### *Art. 28*

#### *CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI*

1. Le riduzioni e le agevolazioni saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte. In caso di condizioni che fanno venir meno le riduzioni o agevolazioni, il contribuente è tenuto a dichiarare le variazioni entro il mese di gennaio all'Ufficio Tares del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione o agevolazione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione o agevolazione.
3. In caso di più riduzioni ed agevolazioni, l'Ufficio attribuirà agli aventi diritto la riduzione o l'agevolazione maggiore.

### **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

#### *Art. 29*

#### *PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE*

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

## TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

### Art. 30

#### OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### Art. 31

#### CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;



- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, **relativa alle utenze non domestiche** deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese corrente o da quello successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.



*POTERI DEL COMUNE*

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33

*ACCERTAMENTO*

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 e fino ad € 5.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 5 rate di pari importo con scadenza mensile. Se, invece, l'importo supera la somma di € 5.000,00 e fino ad € 10.000,00 il versamento può essere eseguito in 10 rate di pari importo con scadenza mensile. Per gli importi superiori ad € 10.000,00, il ricorso alla dilazione è subordinato alla contestuale presentazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria, insieme al versamento della prima rata. In questo ultimo caso le rate potranno raggiungere il numero di 18 rate di pari importo e sempre con scadenza mensile, oltre agli interessi di cui all'articolo 36. **L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.**
4. Gli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione, valgono come dichiarazione per le annualità successive



all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione le somme conseguenti.

#### *Art. 34*

#### *SANZIONI*

1. Le violazioni di norme tributarie sono soggette alle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi 471, 472, 473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e determinate nella misura minima.

#### *Art. 35*

#### *RISCOSSIONE*

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in un numero di rate determinate di volta in volta dall'Amministrazione a scadenze predefinite, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza dell'ultima rata di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso e insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione secondo le modalità consentite dalle norme vigenti.

#### *Art. 36*

#### *INTERESSI*

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### *Art. 37*

#### *RIMBORSI*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### *Art. 38*

##### *SOMME DI MODESTO AMMONTARE*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

#### *Art. 39*

##### *CONTENZIOSO*

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### *Art. 40*

##### *ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI*

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

*Art. 41*

*CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO*

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

*Art. 42*

*DISPOSIZIONI TRANSITORIE*

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

*Art. 43*

*DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013*

1. Per l'anno 2013 le somme dovute per il tributo sono suddivise in 3 rate, scadenti entro il mese di novembre 2013, gennaio 2014 e febbraio 2014.
2. La rata scadente nel mese di novembre 2013 comprende la maggiorazione statale dello 0,30 euro per metro quadrato.



## ALLEGATO "A"

### *SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI*

SONO ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, LE SEGUENTI SOSTANZE:

- RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E SIMILARI;
- RIFIUTI DI VETRO, VETRO DI SCARTO, ROTTAMI DI VETRO E CRISTALLO;
- IMBALLAGGI PRIMARI;
- IMBALLAGGI SECONDARI QUALI CARTA, CARTONE, PLASTICA, LEGNO, METALLO E SIMILI PURCHÈ RACCOLTI IN FORMA DIFFERENZIATA;
- CONTENITORI VUOTI (FUSTI, VUOTI DI VETRO, PLASTICA, METALLO, LATTE, LATTINE E SIMILI);
- SACCHI E SACCHETTI DI CARTA O PLASTICA, FOGLI DI CARTA, PLASTICA, CELLOPHANE, CASSETTE, PALLETS;
- ACCOPPIATI DI CARTA PLASTIFICATA, CARTA METALLIZZATA, CARTA ADESIVA, CARTA CATRAMATA, FOGLI DI PLASTICA METALLIZZATI E SIMILI;
- FRAMMENTI E MANUFATTI DI VIMINI E SUGHERO;
- PAGLIA E PRODOTTI DI PAGLIA;
- SCARTI DI LEGNO PROVENIENTI DA FALEGNAMERIA E CARPENTERIA, TRUCIOLI E SEGATURA;
- FIBRA DI LEGNO E PASTA DI LEGNO ANCHE UMIDA, PURCHÈ PALABILE;
- RITAGLI E SCARTI DI TESSUTO DI FIBRA NATURALE E SINTETICA, STRACCI E JUTA;
- FELTRI E TESSUTI NON TESSUTI;
- PELLE E SIMIL - PELLE;
- GOMMA E CAUCCIÙ (POLVERE E RITAGLI) E MANUFATTI COMPOSTI PREVALENTEMENTE DA TALI MATERIALI, COME CAMERE D'ARIA E COPERTONI;
- RESINE TERMOPLASTICHE E TERMO - INDURENTI IN GENERE ALLO STATO SOLIDO E MANUFATTI COMPOSTI DA TALI MATERIALI;
- IMBOTTITURE, ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI COSTITUITI DA SOSTANZE NATURALI E SINTETICHE, QUALI LANE DI VETRO E DI ROCCIA, ESPANSI PLASTICI E MINERALI E SIMILI;
- MOQUETTE, LINOLEUM, TAPPEZZERIE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GENERE;
- MATERIALI VARI IN PANNELLI (DI LEGNO, GESSO, PLASTICA E SIMILI);
- FRAMMENTI E MANUFATTI DI STUCCO E DI GESSO ESSICCATI;
- RIFIUTI DI METALLI FERROSI E METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE;



- MANUFATTI DI FERRO E TIPO PAGLIETTA METALLICA, FILO DI FERRO, SPUGNA DI FERRO E SIMILI;
- NASTRI ABRASIVI;
- CAVI E MATERIALE ELETTRICO IN GENERE;
- PELLICOLE E LASTRE FOTOGRAFICHE E RADIOGRAFICHE SVILUPPATE;
- SCARTI IN GENERE DELLA PRODUZIONE DI ALIMENTARI, PURCHÉ NON ALLO STATO LIQUIDO, QUALI SCARTI DI CAFFÈ SCARTI DELL'INDUSTRIA MOLITORIA E DELLA PLASTIFICAZIONE, PARTITE DI ALIMENTI DETERIORATI ANCHE INSCATOLATI O COMUNQUE IMBALLATI, SCARTI DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI, CASEINA, SALSE ESAUSTE E SIMILI;
- SCARTI VEGETALI IN GENERE (ERBE, FIORI, PIANTE, VERDURE, ETC.) ANCHE DERIVANTI DA LAVORAZIONI BASATE SU PROCESSI MECCANICI (BUCCE, BACELLI, PULA, SCARTI DI SGRANATURA E DI TREBBIATURA E SIMILI), COMPRESA LA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE;
- RESIDUI ANIMALI E VEGETALI PROVENIENTI DALL'ESTRAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI;
- ACCESSORI PER L'INFORMATICA.

SONO ALTRESÌ ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, LETT. G), D.P.R. 15 LUGLIO 2003, N. 254, I SEGUENTI RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ MEDICA E VETERINARIA DI PREVENZIONE, DI DIAGNOSI, DI CURA, DI RIABILITAZIONE E DI RICERCA ED EROGANO LE PRESTAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833:

- RIFIUTI DELLE CUCINE;
- RIFIUTI DA RISTORAZIONE DEI REPARTI DI DEGENZA NON INFETTIVI;
- VETRO, CARTA, CARTONE, PLASTICA, METALLI, IMBALLAGGI;
- RIFIUTI INGOMBRANTI;
- SPAZZATURA E ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI;
- INDUMENTI E LENZUOLA MONOUSO;
- GESSI ORTOPEDICI E BENDE, ASSORBENTI IGIENICI, NON DEI DEGENTI INFETTIVI
- PANNOLINI PEDIATRICI E I PANNOLONI;
- CONTENITORI E SACCHE DELLE URINE;
- RIFIUTI VERDI.

## ALLEGATO "B"

### CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

01. ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE (BALLO, GUIDA ECC.)
02. CINEMATOGRAFI, TEATRI
03. AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA
04. CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
05. STABILIMENTI BALNEARI
06. AUTOSALONI, ESPOSIZIONI
07. ALBERGHI CON RISTORANTE
08. ALBERGHI SENZA RISTORANTE
09. CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME
10. OSPEDALI
11. AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI, STUDI SANITARI, LABORATORI ANALISI
12. BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
13. CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA
14. EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI
15. NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI
16. BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17. BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE
18. ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO ELETTRICISTA, NEGOZI DI PULITURA A SECCO, LEGATORIE, ECC)
19. AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO
20. ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI (OFFICINE DI CARPENTERIA METALI VERNICIATORIE, ECC)
22. OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE
23. BIRRERIE, HAMBURGHERIE, MENSE
24. BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
25. GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)
26. PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE
27. FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO
28. IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29. BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30. DISCOTECHES, NIGHT CLUB

Comunica che anche il suo gruppo aveva proposto un emendamento che prevedeva 4 rateizzazioni, per cui **dichiara di ritirare** l'emendamento accettando quello proposto dai Consiglieri Comparato e Daniele.

**Dr Lo Giudice** – Presidente del collegio dei revisori.

Dà lettura del parere favorevole espresso dal collegio sull'emendamento n. 1) – allegato A2).

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento N.1) presentato dai consiglieri Comparato e Daniele. La votazione espressa ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 26 consiglieri
Hanno votato:	
A FAVORE	N. 26 consiglieri
CONTRO	Nessuno
ASTENUTI	Nessuno
ASSENTI	N. 04 consiglieri
	(Migliorini – Rossano – Cani – Cacciato)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento N. 1 a firma dei consiglieri Comparato e Daniele – allegato A);

Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal Presidente;

Con voti unanimi – n. 04 assenti

### DELIBERA

Approvare l'emendamento N. 1 – allegato A) – che si intende come integralmente riportato, anche se materialmente non trascritto, per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli allegati n. A1) e n. A2).

=====  
(Entrano Cacciato e Rossano – presenti n. 28)

**EMENDAMENTO N. 2** proposto dalla Lista Corbo

**Cons. Lo Giudice**

Comunica che l'emendamento propone di modificare il punto 3, dell'art. 23 al comma 2 e, precisamente cambiare la frase "per ogni 150 kg di rifiuti differenziati conferiti" con "per ogni 100 kg di rifiuti differenziati conferiti" per creare un incentivo della raccolta differenziata che porterebbe ad una diminuzione della tassa per il contribuente e una riduzione dei costi di gestione per il Comune.

**Cons. Giardina Gioacchino**

Precisa che il suo gruppo propone un proprio emendamento con le stesse finalità, ma con cifre diverse prevedendo per un conferimento di 50 Kg l'abbattimento del 10% fino ad arrivare ad un massimo cumulabile del 50%; perciò ritiene opportuno che il gruppo della lista Corbo possa ritirare l'emendamento per votare quello preposto dal gruppo PdL-PD dal momento che si raggiunge la stessa finalità e si dà un segnale più cospicuo.

**Cons. Muratore**

Ritiene l'emendamento proposto, Pdl- PD, più vantaggioso per le famiglie e domanda se il parere contabile e tecnico è favorevole; inoltre, ai fini delle votazioni, chiede quali siano gli emendamenti che abbiano riportato parere

favorevole.

**Cons. Lo Giudice**

Chiede se l'emendamento proposto riporta i pareri favorevoli, fatto che porterebbe al ritiro di quello presentato dal suo gruppo.

**Cons. Giardina Gioacchino**

In riferimento al parere tecnico, ritiene che altre volte il consiglio; anche in presenza di parere contrario, abbia approvato un argomento dimostrando che debba essere il consiglio a decidere perchè non si può essere vincolati al parere; in questo senso il dovere del consiglio è migliorare la TARES.

**Dssa Meli**

Comunica che il parere tecnico e contabile è favorevole siano sull'uno che sull'altro emendamento.

**Cons. Lo Giudice**

In riferimento a quanto già comunicato, ritira l'emendamento presentato a nome del gruppo lista Corbo e siccome ritiene migliorativo voterà favorevolmente quello proposto dal PdL-PD, che sarà posto in discussione.

**Il Presidente** comunica che l'emendamento n. 2 è stato ritirato.

=====  
**EMENDAMENTO N. 3, presentato dalla Lista Corbo - allegato B).**

**Cons.Lo Giudice**

Comunica che l'emendamento riguarda l'art. 27 con cui si propone di modificare il punto c) con l'aggiunta di esentare tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale e che esercitano nel territorio di Canicattì, considerato che la città ha una predisposizione per la lotta contro la mafia. Si propone altresì, di allargare l'articolo a tutte le Associazioni antimafia che vogliono agire sul territorio comunale e non caricarli di altri tributi.

**Dssa Meli - dirigente**

Dichiara che il parere è favorevole sia in linea tecnica che contabile - allegato B1).

**Cons. Giardina Gioacchino**

La lotta alla mafia, dice, è una delle cose più impellente da fare, ma suo parere, anche se si tratta di un gesto apprezzabile, si farebbe un torto a tante altre associazioni che con nobiltà, altrettanto impegno e sacrificio portano avanti una serie di iniziative (aiuto ai disabili, famiglie bisognose).

Ritiene che la lotta alla mafia non si può combattere con 50,00 euro in più o in meno, ma va fatta alle coscienze, all'anima dei siciliani, al modo di pensare e le risorse economiche non siano la pregiudiziale per vincere o perdere la battaglia. Inceve, secondo Giardina, la lotta contro la povertà e i mali di una famiglia, che lotta con le patologie di un figlio disabile, possono vincersi o perdersi per 50,00 euro. Tra l'altro, prosegue il consigliere, la famiglia Livatino - più che meritevole di esenzione, merita sicuramente strade intestate, sgravi fiscali, ma i soldi che si tolgono non fanno alcuna differenza in quanto si tratta di una delle famiglie più facoltose della città. Pertanto, dice, se il consiglio deve approvare l'emendamento ritiene debbano inserirsi tante altre associazioni.

**Dssa Meli - Dirigente**

Fa presente che invece di una riduzione sia percorribile l'esenzione, ma precisa che tutto ciò che non paga una categoria va a scapito delle famiglie e delle attività commerciali e la determinazione delle tariffe vanno fatte in rapporto alla scelta del Consiglio.

**Cons. Lo Giudice**

Chiarisce che si tratta di un segnale, un fatto simbolico, discusso anche in commissione per avvalorare la richiesta fatta dall'associazione che intende istituire la Casa Museo del Giudice Livatino. La scelta darebbe più valore, ma non può essere vincolata solo a Livatino per cui si è pensato di estenderla a tutte le associazioni antimafia. L'idea del gruppo è di insistere sull'emendamento, ma sarà il consiglio a decidere se votarlo o meno oppure modificarlo.

**Cons. Di Benedetto**

Sull'argomento, dice, di avere espresso già il suo pensiero anche in commissione considerato che l'esenzione riguarda la casa del Giudice Livatino che attualmente non è museo, ma la civile abitazione di un soggetto privato. Per ciò, secondo il consigliere, necessita stipulare un protocollo di intesa tra il privato e il comune ed evitare che il cittadino, a sua discrezione, possa decidere quando chiudere ed aprire, cosa che il protocollo d'intesa eviterebbe. Quindi ritiene che nel momento in cui vi sia qualcosa di concreto e la casa possa diventare meta di pellegrinaggio, condivide di esentarla dal pagamento della TARES, ma allo stato attuale, ribadisce che l'esenzione riguarderebbe un cittadino.

**Cons. Nicosia**

Concorda con il cons. Di Benedetto e condivide che quando l'associazione sarà riconosciuta come associazione antimafia, potrà usufruire dell'agevolazione, ma oggi considerato che così non è, dice il cons., la casa non potrà usufruire dell'esenzione e quindi bisognerebbe modificare il regolamento.

**Cons. Di Benedetto**

E' dell'avviso che il punto non vada eliminato, ma dovrebbe essere integrato aggiungendo la frase che l'esenzione per l'abitazione in vita del Giudice Rosario Livatino, relativamente alla superficie sistemata ad attività culturale e ricreative, avverrà solo ed esclusivamente nel momento in cui sia stipulato un protocollo di intesa; ciò egli dice eviterebbe di apportare modifiche in un secondo momento. Ribadisce di aggiungere al punto c) che la previsione entra in vigore nel momento in cui tra il Comune e questo privato cittadino si stipula un accordo affinché la casa del Giudice Livatino possa essere fruita nei giorni che stabilirà l'assessorato alla cultura.

**Ass. Rizzo**

Dopo avere rilevato che il punto riguarda in particolare il concittadino Livatino e che si vuol dare solo un segnale, ricorda ciò avviene dopo la celebrazione della settimana della legalità, in cui si cerca di coinvolgere la collettività, la parte sana della società per far crescere il sentimento antimafia. Pertanto, non condivide che ci si debba preoccupare di un segnale che inciderebbe in maniera irrisoria sulle casse comunali. Comunica che il privato cittadino, al di là della convenzione, già mette a disposizione la casa precisando di avere personalmente accompagnato i ragazzi provenienti da Genova e da altre città del Nord a visitare i luoghi dove ha vissuto Livatino e rendere omaggio alla sua figura. La signora, prosegue Rizzo, si è resa disponibile e ritiene non si debba creare una barriera fra chi detiene legalmente la casa di Livatino e la collettività perché ciò potrebbe portare ad un irrigidimento, anche nell'attesa che tutto possa essere regolamentato dal momento che la volontà è stata non solo manifestata, ma già messa in atto. Fa presente che l'iniziativa è portata avanti dalle due associazioni che, negli anni, si sono spesi per la legalità e per portare in alto il nome di Rosario

11

Livatino - gli amici del Giudice Rosario Livatino e Tecnopolis - che hanno l'obiettivo di creare una fondazione.

*Sortisce una polemica tra l'ass. e alcuni consiglieri sulle affermazioni di Rizzo*

**Cons. Di Benedetto**

Ritiene che i discorsi fatti dall'Assessore Rizzo siano pretestuosi perché addita al pubblico ludibrio i consiglieri comunali e far capire alla gente, agli amici del Giudice Rosario Livatino, che i consiglieri sono contro la legalità cosa, a suo giudizio, di una gravità inaudita. Invece ritiene che i consiglieri comunali abbiano avuto il coraggio di dire qualcosa di vero e stigmatizza che nel suo precedente intervento non ha detto di essere contro l'esenzione, ma ciò può essere possibile se la questione tra il privato e il comune sia regolamentata e di avere proposto non la eliminazione dell'articolo, ma la sua modifica.

**Cons. Giardina Gioacchino**

E' dell'avviso che, a fronte del tentativo di additare al pubblico ludibrio dei Consiglieri Comunali, in realtà egli dice, i consiglieri non sono contro l'iniziativa, che sarebbe rinviata nel momento in cui sia firmata una convenzione o comunque vi sia un museo, perché attualmente la casa è proprietà di un privato.

Circa la settimana della legalità, precisa che la legalità è un principio e tutto deve avvenire all'interno della legge, rilevando che l'Amministrazione nell'approntare la manifestazione non ha coinvolto e non ha mai invitato i consiglieri comunali. Secondo Giardina, la mafia non si sconfigge con l'emendamento indiscussione, mentre ha una ratio quanto proposto ovvero affidare l'immobile ad un'associazione ed ha raziocinio non far torto a tante altre associazioni che, con sacrificio, portano avanti battaglie altrettanto nobili, meritevoli di attenzioni, poiché 100,00 euro di sgravio non infliggeremo nessun colpo alla mafia, ma potrebbero infliggere qualche colpo alle disavventure ed alle disgrazie di chi in povertà ha qualche figlio disabile.

**Presidente del consiglio**

Dopo avere precisato che si tratta di una casa di proprietà privata e non di un'associazione, ritiene che non si può entrare nel merito e decidere ciò che si debba fare su una casa privata.

In riferimento alla settimana della legalità è dell'avviso che la legalità è qualcosa che si debba vivere nella vita e nelle azioni di ogni giorno, ricordando come il consiglio comunale e la presidenza, non siano stati coinvolti ai tanti convegni organizzati dall'amministrazione comunale insieme alle Associazioni, come se il consiglio fosse un'istituzione di terza o quarta fila. A suo dire, anche questa è legalità e rispetto dell'altro e non accettabile che il consiglio non sia considerato. Inoltre, stigmatizza il mancato rispetto delle regole da parte del Sindaco assente alle riunioni del consiglio, che non presenta la relazione imposta dalla legge, nonostante i vari solleciti del presidente. Le regole, dice, vanno rispettate perché così si rispetta la legalità che non può essere a senso unico, ma va vissuta nella vita di ogni giorno.

**Cons. Giardina Giovanni**

Ritiene si stia discutendo su un argomento "molto delicato" ed esclude che qualcuno possa avere problemi a votare l'emendamento o possa avere un certo fastidio ad approvare cose che riguarda l'antimafia, solo perché ha proposto qualche altra soluzione. Personalmente, non lo pensa in questo modo e, probabilmente, non lo pensava così nemmeno l'assessore Rizzo.

Precisa che un'Associazione, in un immobile di proprietà di altri, vorrebbe fare

qualcosa che per la città che sarebbe un fiore all'occhiello, qualcosa di importante, un riconoscimento che potrebbe rimanere a memoria delle future generazioni e lasciare un ricordo di un sacrificio, di una vita umana spesa per la giustizia, per le regole, per la legalità.

In riferimento all'emendamento è dell'avviso che in mancanza di una volontà da parte del proprietario non si può procedere, ma se si vuole superare lo scoglio tutti insieme bisogna trovare la forma giusta per superare il problema e, in merito, dichiara di essere disponibile a discutere.

Propone, quindi, all'amministrazione e a tutti i Consiglieri Comunali, anche per dare forza all'associazione che si spende quotidianamente volontariamente per ricordare la figura del Giudice Livatino e il riconoscimento va dato qualora vi sia un'intesa di un protocollo firmato con il Comune o con l'Associazione, ove sia esplicita la volontà che la casa diventi un museo.

Questo, dice Giardina, può aiutare l'associazione e può costituisce un invito alla famiglia arrivare ad un punto di incontro senza scontrarsi su cose delicatissime, su cui nessuno può fare facili speculazioni che, personalmente, non consentirà.

#### **Presidente del Consiglio**

Comunica che a verbale è allegato la richiesta dell'Associazione TecnoPolis ed Amici del Giudice Livatino, ma non c'è una formalizzazione da parte della proprietaria della casa all'utilizzo dell'immobile.

#### **Cons. Di Benedetto**

Ribadisce che, quando si paventò la possibilità di depennare completamente l'articolo, propose non di eliminarlo ma di integrarlo e col dirigente, dice Di Benedetto, si annuiva sul fatto che si tratta di una via percorribile.

L'integrazione dovrebbe prevedere che nel momento in cui vi sia un patto di intesa tra il privato cittadino e l'associazione sulla fruizione dell'immobile, automaticamente si esentava la casa dalla TARES, aggiungendo all'articolo la dicitura che la esenzione parte dal momento in cui il privato cittadino, l'associazione ed il Comune regolamentino la fruizione a tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

Ribadisce, ancora una volta, come l'assessore Rizzo si sia macchiato di un comportamento gravissimo cogliendo la palla in balzo per dire che la legalità stia solo da una parte e i consiglieri comunali non abbiano a cuore la legalità togliendo la esenzione alla casa del Giudice Livatino. Dichiara di non accettare certi discorsi sulla legalità, così come non accetta lezioni di legalità da parte dell'Assessore Rizzo.

#### **Cons. Lo Giudice**

Precisa che il gruppo - lista Corbo - vuol mantenere la seconda parte dell'emendamento e bisogna aggiungere che vanno esentate tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale e che esercitano sul territorio di Canicattì, oltre che inserire l'esenzione per l'abitazione del Giudice Rosario Livatino relativamente alla superficie destinata ad attività culturali, ricreative previo accordo tra privato ed associazione.

#### **Segr. Gen. Dott. Re Domenico Tuttolomondo**

Precisa che si vota per il 3° emendamento, a sua volta emendato con la dicitura "previo accordo formale tra le associazioni e la proprietaria dell'immobile e modificare il punto c) con l'aggiunta di esercitare a tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale e che esercitano nel territorio di Canicattì, previo accordo formale tra le associazioni e la proprietaria dell'immobile.

### Cons. Lo Giudicè

Chiarisce ulteriormente che l'art. 27, punto c) viene formulato come segue:  
"Esenzione per l'abitazione in vita del Giudice Rosario Livatino relativamente alla superficie destinate ad attività culturali previo accordo formale tra le associazioni e la proprietaria dell'immobile ed inoltre l'esenzione verrà estesa a tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale e che operano sul territorio di Canicattì.

Il Presidente, ultimata la discussione, pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento N.3) - presentato dai consiglieri della lista Corbo che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dallo stesso:

PRESENTI	N. 23 consiglieri
Hanno votato:	
A FAVORE	N. 23 consiglieri
CONTRO	Nessuno
ASTENUTI	Nessuno
ASSENTI	N. 07 consiglieri
	(Muratore - Migliorini - Nicosiu - Tiranno - Parla - Saieva - Cuni)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che l'emendamento n. 2) è stato ritirato dai proponenti;

Visto l'emendamento N. 3 a firma dei consiglieri della Lista Corbo - **allegato B)**, modificato nel corso della seduta;

Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal Presidente;

Cor. voti: unanimi - n. 07 assenti

### DELIBERA

Approvare l'emendamento - **allegato B)** - modificato nel corso della seduta, che si intende come integralmente riportato, anche se materialmente non trascritto, per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli allegati B1) e B2).

=====

**EMENDAMENTO N. 4 della Lista Corbo, Cons. Lo Giudice - comunica che l'emendamento è stato ritirato.**

=====

**EMENDAMENTO N. 5. - allegato C)**

*(Esce il Presidente - prof. Licata - presenti n. 22 - assume la presidenza della seduta il vicepresidente Agata Sacheli)*

### Cons. Giardina Gioacchino

Comunica che l'emendamento riguarda l'art. 26, l'art. 23 e l'art. 37.

- La prima proposta emendativa riguarda le abitazioni di campagna che sono assimilate a quelle non servite del servizio raccolta, prevedendo che laddove vi è la residenza è opportuno mantenere il 40%, diversamente per chi la utilizza saltuariamente tassarla per il 20%;
- l'art. 23 riguarda la raccolta differenziata che si propone di incentivare la raccolta differenziata con la possibilità di un abbattimento significativo del costo per le famiglie che si apprestano a fare la raccolta differenziata, prevedendo per 50 Kg di differenziata una

Bef

detrazione del 10% sull'intera bolletta per un massimo cumulabile del 50%;

- \* l'art. 37, si sostituisce la dicitura "entro 180 giorni" con la dicitura "entro 90 giorni" come proposto dal PD.

Fa presente che all'emendamento hanno contribuito altri consiglieri Milioti - Sacheli e Migliorini e attraverso questi emendamenti, prosegue Giardina, ritiene si possa alleviare la TARES per le famiglie virtuose; in tal senso il consiglio comunale, qualora votasse favorevolmente apporterebbe un miglioramento significativo all'attuale regolamento TARES proposto dall'Amministrazione.

**Cons. Daniele**

Invita il presidente a richiamare i Consiglieri perché si sta discutendo un argomento importante che, comunque, creerà dei danni alla collettività in termini economici ed è opportuno capire su cosa si può incidere per alleviare il più possibile le tasche dei concittadini.

**Cons. Maira**

Apprezza quanto detto da Daniele, perché non è consentito allontanarsi, inoltre spera che l'amministrazione si faccia carico di far pervenire copia del regolamento all'assessore al ramo che non viene in consiglio per seguire le direttive date dal Consiglio.

**Dssa Meli - Dirigente**

Dopo aver precisato che l'emendamento si articola in tre punti dà lettura dei pareri espressi - allegato C1)

**Dr Lo Giudice - residente collegio e revisori**

Da lettura dei pareri espressi dal Collegio - allegato C2).

**Cons. Milioti**

Riguardo l'art. 26 chiede chiarimenti su cosa si intende per perimetro urbano.

**Dssa Meli - Dirigente**

Dichiara che perimetro urbano è una zona delimitata dall'ufficio tecnico; tutto ciò che è dentro il perimetro urbano è considerato un'effettuazione di servizio che prevede oltre la raccolta anche lo spazzamento e la discarica. Fuori dal perimetro urbano le zone sono non servite e non si ha il presupposto della spazzamento, quindi è reso in misura inferiore rispetto al perimetro urbano. Sulla perimetrazione sarà l'ufficio tecnico e il consiglio comunale a stabilire eventualmente la variazione. La riduzione del 40% è attribuita solo per il fatto che l'immobile non giace dentro il perimetro urbano.

**Cons. Milioti**

Dalla risposta avuta, precisa che si tratta di un perimetro urbano delimitato da una linea teorica e non ritiene giusta la soluzione perché una strada sarà divisa da una linea, considerato che la legge non parla di perimetro urbano.

Il regolamento, dice, dovrebbe essere modificato e non tenere conto della residenza e non fare una distinzione tra centro urbano o extraurbano. Ribadisce ancora che l'articolo dovrebbe essere modificato togliendo la frase "fuori dal perimetro urbano" con "nella zone non servite" perché anche all'interno del perimetro urbano potrebbero esserci delle zone non servite.

**Segr. Gen. Dott. Domenico Tuttolomondo**

Su alcuni dubbi espressi dai consiglieri, il segretario precisa che l'emendamento è unico e si dovrà fare una sola votazione, per cui considerato che il punto 1) ed il punto 3) hanno riportato parere contrario, chi ha proposto l'emendamento ha due possibilità: ritirare l'emendamento o depennare i predetti punti mettendo in votazione solo il punto 3 oppure potrà chiedere di

mettere ai voti tutti e 3 i punti, sapendo che ci sono i pareri contrari.

**Cons. Giardina Gioacchino**

Per quanto riguarda, il rilievo tecnico fatto dal Dirigente, nota che il regolamento parla di perimetro urbano, ma in realtà la legge parla di zona servita. Ritiene che nel momento in cui si parla di perimetro urbano, dovrebbe trattarsi di una zona servita sia del servizio di raccolta, dello spazzamento e quant'altro, ma ciò non avviene in tutta la città.

Quindi dichiara di integrare l'emendamento sostituendo le parole "perimetro urbano" con "zona servita" ritenendo di rientrare nei margini della legge eliminando dal regolamento questa discrezia.

**Dssa Carmela Meli**

Precisa che il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare anche in maniera graduale ritenendo che la legge non è coercitiva, ma prevede che la zona perimetrata dovrebbe corrispondere alla zona servita.

**Cons. Giardina Gioacchino**

Propone la seguente modifica all'emendamento: Sostituire le parole "zona perimetrata" con le parole "zone non servite" e sottopone al dirigente il parere che, anche se dovesse essere negativo, siccome ha la convinzione di quanto afferma voterà favorevolmente.

**Segretario Generale dr Tuttolomondo**

In riferimento all'emendamento che ha ottenuto due pareri contrari e uno favorevole, fa presente che i pareri sono obbligatori ma non sono vincolanti quindi il Consiglio si può esprimere anche in modo diverso.

**Dssa Meli - Dirigente** afferma che il parere resta contrario.

**Segr. Generale, dr Tuttolomondo**

Può succedere, prosegue il Segretario, che nel momento si vota l'emendamento riformulato potrebbe non ottenere la maggioranza e quindi cadrebbe tutto l'emendamento, ma siccome bisogna fare gli interessi dei cittadini è del parere che si dovrebbero depennare i due punti o trovare una soluzione diversa.

**Cons. Lo Giudice**

Manifesta le difficoltà del gruppo della lista Corbo perché ha ritirato un suo emendamento riguardante il 2° punto e chiede di scorporare questo opunto dal momento che il gruppo aveva manifestato già la volontà di votare favorevolmente.

**Cons. Maira**

Per agevolare il discorso che ha proposto il consigliere Lo Giudice, per la parte che riguarda il punto 3 - dell'art. 37 - proposto dal PD assieme al PdL, considerato che il parere è contrario dichiara di ritirare il punto per facilitare il resto del contenuto dell'emendamento.

**Cons. Milloti**

Chiede il pensiero della Giunta in merito al regolamento.

**Ass. Rizzo**

Dopo aver fatto cenno alla situazione della SS 122, dichiara che le competenze comunali riguardano le aree dotate di tutte le urbanizzazioni primarie (strade, impianto di illuminazione, impianto fognario, impianto idrico) quindi la linea non demarca la zona urbana dall'esterno, ma racchiude tutte le zone che sono servite.

Precisa che la perimetrazione viene effettuata col Piano Regolatore e l'amministrazione potrà procedere alla variazione quando un tratto di strada di competenza ANAS passi al comunale.

Precisa, altresì, che le zone servite coincidono con le zone urbanizzate e non si

tratta di una linea ideale perchè è riportata su carta nel PRG.

**Cons. Milioti**

Prende atto che l'assessore e la Giunta Comunale hanno la convinzione che zone all'interno del perimetro urbano sono servite, mentre subito dopo avviene il contrario, ma ritiene non sia democratico che un cittadino pur abitando a 20 metri di distanza da un altro uno paghi il 100% e l'altro no. Quindi, dopo avere auspicato che l'Amministrazione si impegni a graduare gli importi da pagare, come previsto dal comma 16, dichiara di ritirare l'emendamento.

**Cons. Giardina Gioachino**

Dichiara che alla luce di quanto esposto dal Cons. Milioti, la finalità è utile per la comunità, ma il metodo attraverso poter conseguirla sia un po' controversa anche se personalmente ritiene che la norma non sia coercitiva, però la istituzione delle fasce di gradualità potrà consentire una più agevole applicazione così come concepita dal Consigliere Milioti. Per cui è dell'avviso che tutti si dovrebbero impegnare per individuare una fascia di gradualità che consenta un'applicazione scalare e lenire il tributo, Quindi comunica che il riferimento all'emendamento l'unico da mantenere sia la previsione che riguarda l'art. 23.

**Presidente ff (Sacheli)**

Pone in votazione il 2° punto dell'emendamento che presenta il parere favorevole, mentre gli altri due sono stati ritirati rispettivamente: dal cons. Maira (punto 3) e dal cons. Milioti (punto 1).

**Segr. Generale dr Tuttolomondo**

Precisa che si vota per l'emendamento n. 5 e solo quanto riguarda l'art. 23: "Sostituzione del 10% per ogni 150 chilogrammi di differenziata conferita. La riduzione massima applicabile non potrà superare il 30%" con "del 10% per ogni 50 chilogrammi dei rifiuti differenziati conferiti. La riduzione massima applicabile non potrà superare il 50%".

Dopo la precisazione effettuata dal Segretario, il Presidente pone in votazione l'emendamento, nel testo emendato, per appello nominale, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dallo stesso:

PRESENTI N. 23 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE N. 23 consiglieri

CONTRO Nessuno

ASTENUTI Nessuno

ASSENTI N. 07 consiglieri

(Muratore - Licata - Migliorini - Tiranno - Frangiamone - Sardone - Cani)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che l'emendamento n. 4 è stato ritirato dai proponenti;

Visto l'emendamento N. 5 presentato da diversi consiglieri comunali - allegato C), nel testo modificato nel corso della seduta;

Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal Presidente;

Con voti unanimi - n. 7 assenti

**DELIBERA**

Approvare l'emendamento – allegato C) – nel testo modificato nel corso della seduta, che si intende come integralmente riportato, anche se materialmente non trascritto, per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli allegati C1) e C2).

**EMENDAMENTO N. 6** presentato dal gruppo consiliare indipendente “Canicatti Città Nostra”. – allegato D).

**Cons. Bordonaro** dà lettura dell'emendamento.

**Dssa Meli – Dirigente** – da lettura del parere espresso – allegato D1) - che si riassume in sintesi:

- il punto 1 - comma 2 dell'art. 17 - parere è contrario, perché renderebbe incerta l'applicazione dell'intero comma;
- punto 2 - parere contrario;
- punto 3° - 2° comma - parere è contrario dal punto di vista tecnico e contabile.

**Cons. Bordonaro**

Dichiara di ritirare il punto 2 e il punto 3 e riformula il n. 1, nel seguente modo: “Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche membri temporaneamente domiciliati altrove, nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di riposo o di cura, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno; altresì per motivi di studio o lavoro nel caso in cui risiede o abbia dimora in altri Comuni della Sicilia distanti almeno 70 km. nonché in tutto il resto del territorio. La persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa”.

**Dssa Meli – Dirigente**

Parere favorevole sia in linea tecnica che contabile – allegato D1).

**Dr Lo Giudice – Presidente collegio dei revisori** - parere favorevole – allegato D2).

**Segre. Dr Tuttolomondo**

Precisa che il 1 punto è stato riformulato, mentre i punti 2 e 3 sono stati ritirati, il 4 e il 5 invece viene posto in votazione solo l'art. 23.

**Il Presidente ff**

A questo punto pone in votazione l'emendamento nei termini prima precisati. La votazione per appello nominale ha dato il seguente risultato accertato e proclamato al Presidente ff:

PRESENTI N. 23 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE N. 23 consiglieri

CONTRO Nessuno

ASTENUTI Nessuno

ASSENTI N. 07 consiglieri

(Licata – Migliorini – Frangiamone – Sardone – Rossano  
– Cani - Baldo Marocco)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento N. 6 a firma del consigliere Bordonaro – allegato D), modificato nel corso della seduta;

Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal Presidente;

Con voti unanimi – n. 7 assenti

## DELIBERA

Approvare l'emendamento – allegato D) – nel testo modificato nel corso della seduta, che si intende come integralmente riportato, anche se materialmente non trascritto, per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli allegati D1) e D2).

### Il Presidente ff

Pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, nel testo emendato. La votazione ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dallo stesso:

PRESENTI	N. 23 consiglieri
Hanno votato:	
A FAVORE	N. 23 consiglieri
CONTRO	Nessuno
ASTENUTI	Nessuno
ASSENTI	N. 07 consiglieri
	(Licata – Migliorini – Frangiamone – Sardone – Rossano – Cani - Baldo Marocco)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli emendamenti 1) – 3) – 5) e 6) approvati nell'odierna seduta -allegati rispettivamente sotto la lettera A) – B) – C) e D);

Vista la proposta di atto deliberativo – allegato N.1) – di pari oggetto;

Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal Presidente;

Con voti unanimi – n. 7 assenti

## DELIBERA

Approvare la proposta – allegato N. 1) – avente ad oggetto “Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES – nel testo integrata e modificato per effetto degli emendamenti approvati, rispettivamente allegati sotto la lettera A)–B)–C) e D) e relativi pareri - proposta ed emendamenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto il cui contenuto si intende come di seguito integralmente trascritti, anche se non materialmente riportati.

### Cons. Lo Giudice

Propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

### Il Presidente ff

Mette ai voti la proposta. La votazione espressa in modo palese, per alzata di mano, ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

PRESENTI	N. 23 consiglieri
Hanno votato:	
A FAVORE	N. 23 consiglieri
CONTRO	Nessuno
ASTENUTI	Nessuno
ASSENTI	N. 07 consiglieri

*(Licata – Migliorini – Frangiamone – Sardone – Rossano  
– Cani - Baldo Marocco)*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la proposta che precede formulata dal cons. Lo Giudice;  
Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal  
Presidente, con l'assistenza degli scrutatori;  
Con voti unanimi e palesi – n. 7 assenti

### **DELIBERA**

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Consigliere Anziano

F. Di Benedetto

Il Presidente ff.

A. Sacchetti

Il Segretario Generale

Dr. D. Tuttolomondo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 23/11/2013 al 07/12/2013, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10<sup>0</sup> giorni dalla pubblicazione
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto \_\_\_\_\_

Fto \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.R. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, \_\_\_\_\_

*Il Funzionario*